

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI

L'acquisto di un montascale a poltroncina, a piattaforma e di una piattaforma elevatrice o ascensore per l'utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, gode di agevolazioni e benefici fiscali.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo si basano sulle norme legislative attualmente in vigore, relative al trattamento fiscale delle detrazioni d'imposta. Essendo sempre possibili cambiamenti delle norme è consigliabile controllare che non si siano verificate variazioni nel trattamento fiscale. È comunque sempre consigliabile rivolgersi al proprio commercialista per evitare di incorrere in errori e verificare l'applicabilità della normativa.

Detrazioni

Dall'imposta lorda il contribuente potrà detrarre:

- L'importo pari al **19%** della intera spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall' art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche.
- L'importo pari al **50%** della spesa sostenuta fino ad un massimale di 96.000 € per singola unità immobiliare, ai sensi dell'Art. 16-bis del D.P.R. 917/1986. La detrazione del 50% (precedentemente fissata al 36% fino a un massimale di 48.000 €) è in vigore dal 26 giugno 2012 e sarà applicabile sino al 31 dicembre 2014; vige di conseguenza il principio di cassa, ovvero farà fede la data del bonifico che deve essere effettuato non prima del 26 giugno 2012 e non oltre il 31 dicembre 2014.

La detrazione al 50% per le ristrutturazioni viene prorogata fino al 31 dicembre 2014, mentre nel 2015 scenderà al 40% per poi tornare a partire dal 2016 al 36% come previsto dall'attuale legislazione ordinaria, mantenendo sempre il tetto di 96mila euro totali per unità abitativa.

Contributi

La legge n° 13/1989 (" disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati") prevede fondi per finanziare l'installazione di poltroncine montascale di piattaforme montascale e piattaforme elevatrici o ascensori. Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l'abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655

Email: ungarolift@gmail.com

PEC: ungaro@pec.ungarolift.it

Sito web: www.ungarolift.it

DETRAZIONI

Detrazione Irpef 19%

Hanno diritto alla detrazione **IRPEF del 19%** sull'intero importo della spesa sostenuta, i contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che: "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". L'invalidità deve comportare "menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie" e deve essere dimostrata con una documentazione medica appropriata.

Ha diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap.

Nel caso della **detrazione del 19%**, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L'avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l'importo in detrazione. La detrazione si applica interamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.

Detrazione Irpef 50%

La detrazione **IRPEF del 50%** può essere invece usufruita da qualsiasi contribuente, indipendentemente dal suo stato di salute, che installi un montascale, una piattaforma elevatrice o ascensore, in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato) e su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di un'attività commerciale (dell'arte o della professione), purchè situato in Italia. Non è necessario avere residenza nell'immobile nel quale viene realizzato l'impianto, né che sia di proprietà.

È possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente.

I pagamenti dovranno essere fatti, a pena di decadenza del beneficio, con apposito bonifico bancario ai sensi della legge 449/97 e successivo regolamento di attuazione.

Si dovrà indicare:

- **la causale del pagamento:** "montaggio di un montascale/piattaforma elevatrice/ascensore al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche"
- **codice fiscale** del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture)
- **il n° di partita IVA** del destinatario del bonifico, che nel caso di UNGAROLIFT S.r.l.s. è:
03380530794

L'importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni.

Nota: qualora il pagamento della fornitura avvenga, in toto od in parte, tramite finanziaria, la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata da apposita dichiarazione attestante la volontà di accedere all'agevolazione del 50%.

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655
Email: ungarolift@gmail.com PEC: ungaro@pec.ungarolift.it Sito web: www.ungarolift.it

Tra le ulteriori novità del Decreto Legge 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) si segnala anche:

- L'abolizione dell'obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. I dati richiesti dalla suddetta comunicazione andranno indicati nella dichiarazione dei redditi.
- L'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta nella fattura emessa dall'impresa che segue i lavori.
- La facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente dell'immobile (persona fisica).
- L'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente in 5 o 3 quote annuali.
- L'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Modalità per l'ottenimento delle Detrazioni

Nel caso in cui il contribuente non sia tenuto a presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario presentare il mod. 730 o mod. UNICO. Il mod.730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali, ecc.), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d'imposta, risultasse in credito d'imposta, potrà ottenere l'immediato rimborso del credito da parte del soggetto erogante la pensione o lo stipendio.

Spese sostenute nell'interesse di terzi

Le spese per l'acquisto di un montascale, di una piattaforma elevatrice o ascensore sono detraibili anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta dal dichiarante nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Procedura in caso di condomini

Nel caso di fornitura di montascale, piattaforme elevatrici o ascensori da installare su parti comuni di edifici condominiali il soggetto legittimato ad eseguire i lavori e ad usufruire della detrazione di imposta è esclusivamente il condominio. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655

Email: ungarolift@gmail.com

PEC: ungaro@pec.ungarolift.it

Sito web: www.ungarolift.it

L'iter procedurale da seguire è il seguente:

- predisposizione di una delibera assembleare dalla quale risulti il parere favorevole dei condomini, secondo le maggioranze previste dal Codice Civile, all'esecuzione dei lavori ed eventuale ripartizione della spesa tra i soli condomini che la sostengono
- predisposizione, da parte dell'Amministratore, della tabella di ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà.
Nel caso in cui solo una parte dei condomini partecipino alla spesa, l'Amministratore dovrà predisporre un'apposita tabella riferita al singolo intervento oggetto della delibera.
- emissione delle fatture a nome del condominio.
- pagamento dei lavori mediante apposito bonifico bancario da parte del condominio.

Si fa inoltre presente che, nell'ipotesi di condominio senza Amministratore (a parte l'obbligo della nomina in caso di condomini superiore a 8 unità abitative, dal 18/06/2013), può essere uno qualunque dei condomini a rivestire tale carica, previa richiesta del codice fiscale del condominio alla locale Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTI

Il contributo viene rilasciato alle persone affette da "menomazioni o limitazioni funzionali permanenti" causanti obiettive difficoltà alla mobilità.

È sufficiente una patologia tale da rendere impossibile o anche soltanto difficoltoso o pericoloso salire a piedi una rampa di scale.

N.B. per attestare questa condizione è sufficiente un certificato medico in carta semplice rilasciato da un qualsiasi medico che indichi quali patologie causino le limitazioni del paziente e le relative conseguenze sulla sua mobilità. **Non è necessario essere riconosciuti invalidi.**

I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% dalla ASL competente, con difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nelle graduatorie delle domande ammesse al contributo.

Criteri di assegnazione del Contributo

Nella definizione della graduatoria si considerano solo due elementi:

- Il diritto di precedenza degli invalidi al 100%.
- L'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Età, reddito, spesa per i lavori, tipo di soluzione scelta per il superamento della barriera... non hanno rilevanza alcuna. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere soddisfatte nell'anno, vengono d'ufficio prese in considerazione l'anno successivo.

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655

Email: ungarolift@gmail.com

PEC: ungaro@pec.ungarolift.it

Sito web: www.ungarolift.it

Ammontare del Contributo

La legge 13/1989 stabilisce che il contributo sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta fino ad un valore di 2.582,28 €.

Per importi fino 12.911,42 € l'eccedenza rispetto ai 2.582,28 € godrà di un ulteriore contributo pari al 25%. Costi eccedenti i 12.911,42 € avranno un ulteriore contributo del 5%.

Di seguito alcuni esempi:

Importo lavori (€)	Contributo (€)
2.582,28	2.582,28
5.164,57	3.227,86
7.746,85	3.873,42
10.329,13	4.518,99
15.493,70	5.293,68

Documenti necessari per l'ottenimento del Contributo

Domanda di Contributo

La domanda di contributo va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l'immobile e nel quale il richiedente abbia "stabile e abituale dimora", prima dell'inizio dei lavori. La domanda deve essere presentata dalla persona che ha le difficoltà di movimento o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Se il costo dei lavori sarà sostenuto da un altro soggetto (familiare, condominio, proprietario dell'immobile) questi per ricevere il contributo dovrà sottoscrivere la domanda stessa. Non vi sono scadenze per la presentazione della domanda, domande relative ad un certo anno possono essere presentate entro il primo marzo dell'anno successivo (ad es. 1 marzo 2014 per contributi relativi all'anno 2013) domande presentate dopo il primo marzo slitteranno all'anno successivo.

Ulteriori Documenti

Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 14,62 € dovranno allegarsi:

- Certificato medico in carta semplice attestante la verifica funzionale permanente.
- Descrizione delle opere da realizzare (preventivo).
- Codice Fiscale del beneficiario del contributo
- Fotocopia della Carta d'Identità
- Autocertificazione del richiedente che definisca:
 - L'ubicazione dell'immobile;
 - Le difficoltà di accesso;
 - Le opere che verranno eseguite;
 - L'attestazione che tali opere non siano già esistenti in corso di esecuzione;
 - Che per tali lavori non è stato concesso un ulteriore contributo.

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655

Email: ungarolift@gmail.com

PEC: ungaro@pec.ungarolift.it

Sito web: www.ungarolift.it

Per gli invalidi al 100% dovrà essere allegata la:

- Copia autenticata del certificato di invalidità .Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 14,62 € dovranno allegarsi:

Talvolta possono essere richiesti in aggiunta:

- Atto di tutela in copia autentica (per minori, incapaci, ecc..)
- Fattura di saldo (al termine dei lavori)
- Autorizzazione del condominio risultante da Delibera firmata dall'Amministratore
- L'assenso del locatore (per opere da eseguirsi in immobili in affitto)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ACCESSIBILITA'

La normativa vigente

Le norme da seguire per l'eliminazione delle barriere architettoniche fanno riferimento alla legge n.13 del 1989 ed al suo regolamento d'esecuzione il D.M. n.236/89; al D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 e alla Legge n.104 del 1992. Edifici, spazi e servizi pubblici rientrano principalmente nel D.P.R. n. 503, mentre gli edifici di proprietà privata e quelli di edilizia residenziale pubblica sostanzialmente, fanno capo all'altro provvedimento che è il D.M. n.236/89. I negozi ed i centri commerciali vengono compresi nell'edilizia pubblica non residenziale così come i teatri, gli uffici, le sale di riunione, gli alberghi, i ristoranti, i locali notturni.

La Legge n.13 del 1989

La legge il cui titolo è "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", prevede che la possibilità di fruizione deve essere estesa a tutti gli edifici privati, residenziali e non, sia di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione degli stessi. Qualsiasi progetto perciò deve essere elaborato in modo da realizzare strutture che siano accessibili o visitabili da tutti. Per i tecnici inadempienti possono pertanto verificarsi conseguenze negative con risvolti anche di tipo penale.

Il D.M. n.236 del 1989

La legge n. 13, ha avuto dopo pochi mesi il suo regolamento di esecuzione, il D.M. 236/89 del 14/6/1989. E' questa legge che ha fissato i concetti di: accessibilità, adattabilità, visitabilità. Le porte, i servizi igienici, la pavimentazione, le scale, gli ascensori, ecc. devono avere requisiti tali da garantire la piena fruibilità a tutti. Ma oltre che l'eliminazione delle barriere architettoniche, questa legge prescrive

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655

Email: ungarolift@gmail.com

PEC: ungaro@pec.ungarolift.it

Sito web: www.ungarolift.it

anche che tutto venga progettato in modo da ridurre tutte le fonti di disagio e di pericolo. E' per questo che non impone un'unica soluzione ottimale per tutti i contesti esistenti, ma riesce ad individuare precisi obblighi prestazionali che ogni spazio costruito deve rispettare. Non si prescrive per esempio, che il bagno debba avere sempre certe dimensioni, ma che lo stesso, comunque sia realizzato, abbia caratteristiche tali da poter essere utilizzato agevolmente anche da una persona con ridotta o impedita capacità motoria. Le norme si applicano a tutti gli edifici privati, residenziali o non, ed ai relativi spazi esterni nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione.

La Legge n.104 del 1992

Uno degli ultimi importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche è costituito dalla Legge n.104 del 5/2/1992. L'art. 24 integra e modifica notevolmente le prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni. Tutte le prescrizioni si riferiscono specificamente agli edifici di "proprietà pubblica", comunque essi vengano utilizzati (per sedi di uffici, per attività culturali, scolastiche, museali, ecc. o come residenze, alloggi di servizio, foresterie, ecc.), oltre che a quelli di "proprietà privata" qualora siano "aperti al pubblico", e quindi si fa riferimento anche ai negozi. Rappresenta un notevole passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli ostacoli architettonici. In particolare al comma 7, si fa riferimento alle sanzioni: "Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi".

Il nuovo D.P.R. n. 503 del 24.07.1996

Il D.P.R. in argomento, infine, fa propri i contenuti ed i criteri del precedente D.M. 236/89, ma li rende non validi in assoluto per tutti, ma adattabili alle reali esigenze delle persone con ridotte capacità motoria o sensoriale. È importante evidenziare, quindi, che con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R., per qualsiasi tipo di progettazione riguardante lo spazio costruito, aperto o racchiuso, pubblico o privato, la normativa vigente prescrive obblighi di tipo "prestazionale", ai quali si può far fronte anche con soluzioni alternative, purchè siano in grado di garantire la stessa o migliore qualità di ciò che si può ottenere solamente seguendo quanto è previsto dalla legge. Inoltre dopo l'emanazione della L. 104/92 (art. 24), anch'essa richiamata esplicitamente nel D.P.R. in argomento, le norme devono applicarsi non solo nel caso di nuove costruzioni o di "ristrutturazioni" di edifici ma ogni qualvolta che si effettuano interventi edilizi, anche di minor entità come: manutenzione straordinaria, restauro, opere interne, ecc.

UNGAROLIFT S.r.l.s.

Viale Isonzo 16/g, 88100 Catanzaro (CZ) – P.IVA-C.F.: 03380530794 Tel./fax : +390961769655
Email: ungarolift@gmail.com PEC: ungaro@pec.ungarolift.it Sito web: www.ungarolift.it